



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 512 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

ABC s.r.l. – Produzioni e Allestimenti a socio unico, in proprio e nella qualità di  
mandataria capogruppo di ATI costituenda, nonché da Calvini Light Equipment  
Service di Calvini Franco e C. s.a.s., in proprio e nella qualità di mandante della  
costituenda ATI, rappresentate e difese dall'avvocato Marco Selvaggi, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, rappresentata e difesa dall'avvocato  
Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e  
domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;  
il Comune di Sanremo, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

del Consorzio Gruppo Eventi, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento 12 agosto 2022, con il quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha disposto l'annullamento, senza ulteriore corso, della gara di cui al Bando del 9 giugno 2022, concernente la locazione transitoria di parte dell'immobile commerciale di proprietà comunale denominato "Palafiori", nonché, con motivi aggiunti, del nuovo bando di gara 6.10.2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Considerato che, in relazione alla natura di organismo di diritto pubblico della Fondazione ex art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato che la partecipazione ad una gara costituisce tradizionalmente una posizione legittimante l'impugnazione degli atti della procedura, e che l'annullamento dell'intera gara - a differenza dell'annullamento della sola aggiudicazione provvisoria, che è atto endo-procedimentale che consente comunque l'ulteriore corso della procedura - determina un definitivo arresto procedimentale, rispetto al quale l'aggiudicatario provvisorio è titolare di un interesse concreto ed attuale ad agire;

Considerato che il ricorso introduttivo avverso il provvedimento di annullamento

della procedura appare assistito da consistenti profili di fondatezza, posto che il criterio di aggiudicazione era soltanto quello del massimo rialzo, e che la comprovata esperienza nell'organizzazione di attività e/o eventi musicali oltre che di spettacolo e televisivi non costituiva un criterio di valutazione oggetto di punteggio, ma un requisito di partecipazione alla procedura, il cui possesso – peraltro, già positivamente accertato dalla commissione – ben avrebbe potuto e dovuto essere verificato (se del caso, attivando il soccorso istruttorio) in capo al solo aggiudicatario, senza violare affatto il principio generale che impone l'apertura delle offerte economiche soltanto dopo la chiusura della fase di attribuzione dei punteggi discrezionali per l'offerta tecnica, principio che è predicabile soltanto alle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto pertanto che l'annullamento della procedura non appaia assistito – ex art. 21-*nonies* L. n. 241/1990 - da genuine e pertinenti ragioni di interesse pubblico;

Considerato che il nuovo bando appare affetto, in via derivata, dai vizi che affliggono il provvedimento di annullamento del bando precedente, che ha inteso rinnovare;

Ritenuto che le spese della fase cautelare – che sono liquidate in dispositivo – debbano seguire come di regola la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

accoglie la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo 12 agosto 2022 e del bando di gara del 6 ottobre 2022;

Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 13 gennaio 2023;

Condanna la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo al pagamento delle spese della fase cautelare, che liquida in €2.000,00 (duemila), oltre spese generali, IVA e CPA.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

Liliana Felletti, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Angelo Vitali**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Caruso**

**IL SEGRETARIO**